

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Salvatore VELARDO e della società U.S.D. PISTUNINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE VELARDO, Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. PISTUNINA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle N.O.I.F. e dall'art.17 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico ROMEO Francesco di svolgere nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. PISTUNINA partecipante al campionato di Eccellenza Sicilia senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società (tesseramento non perfezionato presso il Settore Tecnico Figc per il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo ancora dovuta dallo stesso tecnico, con pagamento effettuato soltanto il 06.06.2017);

U.S.D. PISTUNINA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Salvatore VELARDO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore VELARDO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PISTUNINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Salvatore VELARDO e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. PISTUNINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 00000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini